

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 giugno 2012

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA


AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 118

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Decreti concernenti il riconoscimento di vari  
titoli professionali.**





## S O M M A R I O

---

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 maggio 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Giselle Vanessa Trevisan, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. (12A06651) . . . . .* Pag. 1

DECRETO 22 maggio 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Ines Breitenberger, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. (12A06652) . . . . .* Pag. 1

DECRETO 22 maggio 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Katia Da Silva Paixao, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06653) . . . . .* Pag. 2

DECRETO 22 maggio 2012.

*Riconoscimento, al sig. Michele Dei, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06654). . . . .* Pag. 3

DECRETO 22 maggio 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Sara Parlato, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06655) . . . . .* Pag. 4

DECRETO 31 maggio 2012.

*Riconoscimento, al sig. Gaetano Calapai, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06656) . . . . .* Pag. 6

DECRETO 31 maggio 2012.

*Riconoscimento, al sig. Abele Cherchi, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06657) . . . . .* Pag. 7



## DECRETO 31 maggio 2012.

*Riconoscimento, al sig. Gabriele Dall'Asta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06658) . . . . .* Pag. 8

## DECRETO 31 maggio 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Emilia Rosemarie Codignola, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06659) . . . . .* Pag. 9

## DECRETO 31 maggio 2012.

*Dichiarazione di insussistenza dei motivi ostativi al rilascio, alla sig.ra Nora Celina Acuna Fontes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. (12A06660) . . . . .* Pag. 10

## DECRETO 31 maggio 2012.

*Riconoscimento, al sig. Quirino D'Angelo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. (12A06661) . . . . .* Pag. 11

## DECRETO 31 maggio 2012.

*Riconoscimento, al sig. Francesco Antonio Barba, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06662) . . . . .* Pag. 12

## DECRETO 31 maggio 2012.

*Riconoscimento, al sig. Vincenzo Visone, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06663) . . . . .* Pag. 13

## DECRETO 31 maggio 2012.


*Riconoscimento, alla sig.ra Giulia Spinato, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. (12A06664) . . . . .* Pag. 14

## DECRETO 31 maggio 2012.

*Riconoscimento, al sig. Diego Di Paolantonio, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06665) . . . . .* Pag. 15

## DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Grillone Caterina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06666) . . . . .* Pag. 16



DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Mantovani Paola, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06667) . . . . .* Pag. 17

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, al sig. Martino Giacomo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06668) . . . . .* Pag. 18

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Covallero Sara, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06669) . . . . .* Pag. 19

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Amara Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06670) . . . . .* Pag. 20

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Lalanne Natascia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06671) . . . . .* Pag. 21

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, al sig. Ferrucci Massimo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06672) . . . . .* Pag. 22

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, al sig. Gelli Christian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06673) . . . . .* Pag. 23

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Sicari Samantha, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06674) . . . . .* Pag. 24

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, al sig. Romby Federich, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06675) . . . . .* Pag. 25



DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, al sig. Andrea Sacchetti, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06676) . . . . .* Pag. 27

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia D'Orazio, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06677) . . . . .* Pag. 28

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, al sig. Cristiano Ronchini, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06678) . . . . .* Pag. 29

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Maria Cristina Perella, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06679) . . . . .* Pag. 30

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Sabrina Nolè, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06680) . . . . .* Pag. 31

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, alla sig.ra Rosa Alba Iliana Manella, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06681) . . . . .* Pag. 32

DECRETO 4 giugno 2012.


*Riconoscimento, al sig. Daniele Giannangeli, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06682) . . . . .* Pag. 33

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, al sig. Piero Antonio Cau, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06683) . . . . .* Pag. 34

DECRETO 4 giugno 2012.

*Riconoscimento, al sig. Alessandro Lippiello, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (12A06684) . . . . .* Pag. 35



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 maggio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Giselle Vanessa Trevisan, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Giselle Vanessa Trevisan, nata il 10 agosto 1975 a Campo Mourao-Paraná (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo accademico professionale di biologa, ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quinquennale di «Licenciada em Ciencias Biologicas» presso la «Universidade Estadual de Londrina» nel 1998;

Considerato che ha documentato la iscrizione al «Conselho Regional de Biologia» da giugno 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Considerato il conforme parere del commissario straordinario dell'Ordine nazionale dei biologi;

Considerato altresì che la richiedente ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, non è necessario applicare le misure compensative ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;

Decreta:

Alla sig.ra Giselle Vanessa Trevisan, nata il 10 agosto 1975 a Campo Mourao-Paraná (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di biologa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 maggio 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06651

DECRETO 22 maggio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ines Breitenberger, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ines Breitenberger, nata a Merano (Italia) il 3 maggio 1982, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale austriaco ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A - e l'esercizio della medesima professione in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Bakkalaurea der Naturwissenschaften» nell'agosto 2004 e un titolo specialistico di «Magistra der Biologie» nel gennaio 2008, conseguiti entrambi presso la «Universitat Innsbruck»;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente austriaca detto titolo configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3.1 lett. e) della direttiva n. 2005/36/CE;

Tenuto conto che detti titoli accademici sono automaticamente riconosciuti equipollenti ad una laurea specialistica conseguita in Italia, grazie allo Scambio di Note tra Italia e Austria sul riconoscimento reciproco dei gradi e titoli accademici;



Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 15 marzo 2012;

Sentito il conforme parere dell'Ordine nazionale dei biologi, nella persona del commissario straordinario, nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che nella formazione accademico-professionale della richiedente permangono differenze rispetto a quella necessaria ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo, e che pertanto è necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Ines Breitenberger, nata a Merano (Italia) il 3 maggio 1982, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di «Magistra der Biologie», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei biologi - Sezione A.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 8 mesi.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Patologia applicata all'uomo 2) Patologia applicata alle piante.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare all'Ordine nazionale dei biologi domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso l'Ordine nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario degli esami è data immediata notizia all'interessata, all'indirizzo da questa indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto: consiste nello svolgimento di elaborati concernenti le materie sopra individuate. L'esame orale: verte sulle materie sopra indicate, oltre che su ordinamento e deontologia professionale. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia certificazione all'interessata dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra.

Il richiedente presenterà all'Ordine nazionale dei biologi domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità del biologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un professionista, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitano nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. L'Ordine nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 22 maggio 2012

*Il direttore generale: SARAGNANO*

12A06652

DECRETO 22 maggio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Katia Da Silva Paixao, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Katia Da Silva Paixao, nata il 18 aprile 1980 a Ciriaco (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Da Silva Paixao è in possesso del titolo accademico di «Graduacao em Direito» conseguito presso la «Universidade do Vale do Rio dos Sinos» nel gennaio 2010;



Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ordem dos Advogados do Brasil» dal febbraio 2011;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti i certificati attestanti partecipazione e frequenza a corsi in Italia, ai quali si ritiene di non attribuire rilevanza al fine di una eventuale riduzione della entità della prova attitudinale, in quanto vertenti su materie diverse rispetto a quelle oggetto della prova attitudinale stessa;

Rilevato che sussistono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 5 novembre 2010 con durata illimitata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Katia Da Silva Paixao, nata il 18 aprile 1980 a Ciriaco (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di «Advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;

b) unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del presidente

per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 maggio 2012

*Il direttore generale: SARAGNANO*

12A06653

DECRETO 22 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Michele Dei, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Michele Dei, nato il 18 marzo 1978 a Siena (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;


Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Dei è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 17 luglio 2003 in Italia presso la Università degli studi di Siena;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siena;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;



Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Michele Dei, nato il 18 marzo 1978 a Siena (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale;

una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 maggio 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06654

DECRETO 22 maggio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sara Parlato, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Sara Parlato, nata l'11 luglio 1981 a Brindisi (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Parlato è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 7 giugno 2006 in Italia presso la Università degli studi di Trento;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ot-



tenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto, altresì, di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati prodotti attestanti ulteriore formazione ed esperienza professionale acquisita in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di prepa-

razione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Sara Parlato, nata l'11 luglio 1981 a Brindisi (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 maggio 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06655



DECRETO 31 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Gaetano Calapai, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Gaetano Calapai, nato il 9 ottobre 1970 a Thiene (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Calapai è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 15 ottobre 2001 in Italia presso la Università degli studi di Ferrara;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal

nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Al sig. Gaetano Calapai, nato il 9 ottobre 1970 a Thiene (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 31 maggio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A06656



DECRETO 31 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Abele Cherchi, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Abele Cherchi, nato il 9 maggio 1978 a Nuoro (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Cherchi è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 3 marzo 2009 in Italia presso la Università degli studi di Sassari;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Tempio Pausania;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-

sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Al sig. Abele Cherchi, nato il 9 maggio 1978 a Nuoro (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 31 maggio 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06657



DECRETO 31 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Gabriele Dall'Asta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Gabriele Dall'Asta, nato il 30 maggio 1985 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Dall'Asta è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 16 ottobre 2009 in Italia presso la Università «LUISS Guido Carli» di Roma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, pertanto, che il certificato relativo al conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali non può essere considerato al fine di agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Al sig. Gabriele Dall'Asta, nato il 30 maggio 1985 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.



La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 31 maggio 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06658

DECRETO 31 maggio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Emilia Rosemarie Codignola, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Emilia Rosemarie Codignola, nata il 9 gennaio 1973 a Brescia (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Codignola è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso la Università degli studi di Parma;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;



## Decreta:

Alla sig.ra Emilia Rosemarie Codignola, nata il 9 gennaio 1973 a Brescia (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

*a)* Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

*b)* Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 31 maggio 2012

*Il direttore generale: SARAGNANO*

12A06659

DECRETO 31 maggio 2012.

**Dichiarazione di insussistenza dei motivi ostativi al rilascio, alla sig.ra Nora Celina Acuna Fontes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Nora Celina Acuna Fontes, nata il 25 novembre 1981 a Hermosillo (Messico), cittadina messicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, la dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio in Italia della attività professionale di «ingegnere» e l'iscrizione nel relativo albo professionale, sezione A settore industriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero Quimico» presso l'«Universidad de Sonora» nel giugno 2010;

Tenuto conto che, secondo quanto attestato dalla dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia a Città del Messico, detto titolo accademico è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Messico;

Preso atto che la richiedente ha documentato di essere in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia all'ingegnere iscritto nella sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 co. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;


Dichiara

che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla Nora Celina Acuna Fontes, nata il 25 novembre 1981 a Hermosillo (Messico), cittadina messicana, del titolo abilitativo per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere sezione A settore industriale dell'albo, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d.lgs. n. 286/1998 e successive integrazioni.

La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata dalla interessata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.

Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra Acuna Fontes potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale messicano di «Ingeniero quimico» ai fini dell'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

Detto riconoscimento sarà subordinato al superamento di una prova attitudinale, vertente sulle seguenti materie (scritte e orali) : *a)* Tecnologia meccanica, *b)* Costruzioni di macchine, *c)* Impianti elettrici, e *d)* Impianti industriali (solo orale).



La candidata dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia certificazione all'interessata dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Roma, 31 maggio 2012

*Il direttore generale: SARAGNANO*

12A06660

DECRETO 31 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Quirino D'Angelo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Quirino D'Angelo, nato il 22 aprile 1977 a Guardiagrele (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07 il riconoscimento del titolo professionale di «Economista» spagnolo, ai fini dell'accesso alla sez. A dell'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quadriennale in «Economia aziendale» nel settembre 2003 presso la Università degli studi di Parma;

Tenuto conto che ha documentato di avere ottenuto nell'agosto 2011 la «Credencial» dal «Ministerio de Educacion» spagnolo, con la quale è stata omologata la laurea italiana a quella spagnola, successivamente al superamento di una «prueba de conjunto»;

Considerato che è iscritto al «Col.legi d'Economistes de Catalunya» da ottobre 2011;

Tenuto conto che ha dimostrato di aver completato il tirocinio triennale, richiesto in Italia per accedere all'esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 20 aprile 2012;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che sussistono delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia - Sezione A dell'albo professionale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al sig. Quirino D'Angelo, nato il 22 aprile 1977 a Guardiagrele (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Economista» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova scritta e orale, da svolgersi in lingua italiana, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Diritto fallimentare, 2) Diritto tributario e relativo contenzioso, 3) diritto processuale civile 4) deontologia e legislazione professionale (solo orale).

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Roma, 31 maggio 2012

*Il direttore generale: SARAGNANO*

12A06661



DECRETO 31 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Francesco Antonio Barba, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Francesco Antonio Barba, nato il 25 agosto 1976 a Cosenza (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Barba è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 25 maggio 2006 in Italia presso la Università degli studi «Roma Tre»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-

sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Al sig. Francesco Antonio Barba, nato il 25 agosto 1976 a Cosenza (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 31 maggio 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06662



DECRETO 31 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Vincenzo Visone, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Vincenzo Visone, nato il 27 settembre 1982 a San Giuseppe Vesuviano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Visone è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 27 ottobre 2005 in Italia presso la Università degli studi di Napoli «Parthenope»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-

sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Al sig. Vincenzo Visone, nato il 27 settembre 1982 a San Giuseppe Vesuviano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 31 maggio 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06663



DECRETO 31 maggio 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Giulia Spinato, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Giulia Spinato, nata il 25 novembre 1987 a Udine (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000 n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista la decisione n. 2/2011 del Comitato Misto UE - Svizzera istituito dall'art. 14 dell'Accordo, come sopra indicato, che ha sostituito il precedente allegato III;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico triennale in «Ingegneria meccanica» presso la Università degli studi di Udine nel luglio 2009;

Considerato che ha inoltre conseguito un «Master of Science in Mechanical Engineering» presso la «Ecole Polytechnique Federale de Lausanne» nell'ottobre 2011;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente svizzera, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera e) della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerata la formazione seguita dal richiedente nella quale sono state riscontrate sostanziali differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Giulia Spinato, nata il 25 novembre 1987 a Udine (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Svizzera, quale titolo valido

per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Impianti elettrici, 2) Impianti chimici.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

All'esame orale la candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitano nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 31 maggio 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06664



DECRETO 31 maggio 2012.

**Riconoscimento, al sig. Diego Di Paolantonio, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Diego Di Paolantonio, nato l'8 maggio 1980 a Roma (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Di Paolantonio è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 12 luglio 2007 in Italia presso la Università degli studi «Roma Tre»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-

sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Al sig. Diego Di Paolantonio, nato l'8 maggio 1980 a Roma (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 31 maggio 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06665



DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Grillone Caterina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Grillone Caterina, nata il 19 maggio 1966 a Staletti, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 14 dicembre 2001 ottenuto presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 16 aprile 2004;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» dal 20 ottobre 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che non si debba attribuire rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 aprile 2012;

Decreta:

Alla sig.ra Grillone Caterina, nata il 19 maggio 1966 a Staletti, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.



La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale: SARAGNANO*

12A06666

DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mantovani Paola, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Mantovani Paola, nata il 13 gennaio 1979 a Mantova, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università Cattolica del «Sacro Cuore» in data 20 dicembre 2004;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Mantova il 14 novembre 2011;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Brescia di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» de Lorca dal 27 luglio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di Stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di Stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Considerato il conforme parere dei rappresentanti di categoria;



Decreta:

Alla sig.ra Mantovani Paola, nata il 13 gennaio 1979 a Mantova, cittadina italiana, di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale: SARAGNANO*

12A06667

DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Martino Giacomo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Martino Giacomo, nato il 13 ottobre 1980 a Villaricca, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto in data 31 marzo 2006 presso l'Università degli studi di Napoli;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere attestato in data 7 novembre 2008;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogado de Jerez» in data 29 giugno 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Considerato il conforme parere dei rappresentanti di categoria nella seduta sopra indicata;



Decreta:

Al sig. Martino Giacomo, nato il 13 ottobre 1980 a Villaricca, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06668

DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Covallero Sara, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Covallero Sara, nata il 29 agosto 1974 a Pordenone, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di ob-

blighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza ottenuto in data 23 ottobre 2002 presso l'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 10 novembre 2004;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Illustre collegio d'Advocats de Barcelona» dal 26 settembre 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di



una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che non si debba attribuire rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 aprile 2012;

Decreta:

Alla sig.ra Covallero Sara, nata il 29 agosto 1974 a Pordenone, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Amara Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Amara Cristina, nata il 29 aprile 1977 ad Augusta, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 18 maggio 2005 ottenuto presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;


Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 10 gennaio 2012;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» dal 23 novembre 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;



Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale della richiedente;

Ritenuto che non si debba attribuire rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Considerato il conforme parere dei rappresentanti di categoria;

Decreta:

Alla sig.ra Amara Cristina, nata il 29 aprile 1977 ad Augusta, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale: SARAGNANO*

12A06670

DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lalanne Natascia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Lalanne Natascia, nato l'8 giugno 1972 a Bologna, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto in data 20 ottobre 2000 presso l'Università degli Studi di Bologna «Alma mater studiorum»;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso in data 21 dicembre 2009;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;



Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» in data 24 ottobre 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Considerato il conforme parere dei rappresentanti di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla Sig.ra Lalanne Natascia, nata l'8 giugno 1972 a Bologna, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06671

DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Ferrucci Massimo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Ferrucci Massimo, nato il 19 ottobre 1953 a Livorno, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;


Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto in data 12 dicembre 2002 presso l'Università degli Studi di Siena;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno attestato in data 5 ottobre 2011;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;



Considerato che il Ministero dell'Education spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritto all'«Il lustre col legi d'Advocats de Barcelona» in data 30 maggio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Considerato il conforme parere dei rappresentanti di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al Sig. Ferrucci Massimo, nato il 19 ottobre 1953 a Livorno, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06672

DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Gelli Christian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Gelli Christian, nato il 30.9.1976 a Prato, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto in data 9.10.2006 presso l'Università degli Studi di Firenze;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato attestato in data 11.11.2008;



Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogado de Madrid» in data 27.5.2010

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15.3.2012;

Considerato il conforme parere dei rappresentanti di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al Sig. Gelli Christian, nato il 30.9.1976 a Prato, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministra-

tivo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale: SARAGNANO*

12A06673

DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sicari Samantha, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Sicari Samantha, nata il 17.8.1974 a Taurianova, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi



né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 21.7.2009 ottenuto presso l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi in data 4.10.2011;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Il lustre col legi d'Advocats de Barcelona» dal 28.11.2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che non si debba attribuire rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15.3.2012;

Considerato il conforme parere dei rappresentanti di categoria;

Decreta:

Alla Sig.ra Sicari Samantha, nata il 17.8.1974 a Taurianova, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale: SARAGNANO*

12A06674


DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Romby Federich, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Romby Federich, nato il 27.2.1984 a Cagliari, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;



Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici Laurea in Scienze giuridiche in data 7.7.2006 e la Laurea specialistica in Giurisprudenza in data 30.6.2009 presso l'Università degli Studi di Cagliari;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data 14.11.2011;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogado de Madrid» in data 24.10.2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15.3.2012;

Considerato il conforme parere dei rappresentanti di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al Sig. Romby Federich, nato il 27.2.1984 a Cagliari, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.


La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06675



DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Andrea Sacchetti, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Andrea Sacchetti, nato il 17 agosto 1978 a Cassino (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Sacchetti è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 24.10.2005 in Italia presso la Università degli studi di Cassino;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cassino;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Al sig. Andrea Sacchetti, nato il 17 agosto 1978 a Cassino (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A06676



DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia D'Orazio, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Giorgia D'Orazio, nata il 27 settembre 1984 a Palermo (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra D'Orazio è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 11 dicembre 2008 in Italia presso la Università di Bologna "Alma Studiorum";

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Marsala;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'"Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-

sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Alla sig.ra Giorgia D'Orazio, nata il 27 settembre 1984 a Palermo (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.


La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

12A06677



DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Cristiano Ronchini, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Cristiano Ronchini, nato il 19 ottobre 1981 a Marino (RM-Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Ronchini è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso la Università degli studi di Roma "Tor Vergata";

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Velletri;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'"Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Al sig. Cristiano Ronchini, nato il 19 ottobre 1981 a Marino (RM-Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.


La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A06678



DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Maria Cristina Perella, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Maria Cristina Perella, nata il 18 settembre 1980 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Perella è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso la Università degli studi "La Sapienza" di Roma;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'"Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Alla sig.ra Maria Cristina Perella, nata il 18 settembre 1980 a Roma, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A06679



DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sabrina Nolè, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Sabrina Nolè, nata il 16 luglio 1973 a Monza, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Nolè è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso la Università «Cattolica del Sacro Cuore» di Milano;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Alla sig.ra Sabrina Nolè, nata il 16 luglio 1973 a Monza, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A06680



DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Rosa Alba Iliana Manella, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Rosa Alba Iliana Manella, nata il 16 ottobre 1978 a Veria (Grecia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Manella è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 15 aprile 2003 in Italia presso la Università degli studi di Foggia;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento greco al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo greco;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucera;

Considerato che il «D.O.A.T.A.P.» greco - l'Organismo interdisciplinare per il riconoscimento dei titoli accademici - avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente greca;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ordine degli Avvocati» di Atene (Grecia);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-

sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Alla sig.ra Rosa Alba Iliana Manella, nata il 16 ottobre 1978 a Veria (Grecia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «avvocato», conseguito in Grecia, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale: SARAGNANO*

12A06681



DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Daniele Giannangeli, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Daniele Giannangeli, nato il 16 gennaio 1973 a Perugia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Giannangeli è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso la Università degli studi di Perugia;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) come non esercente;

Considerato pertanto che il richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai sensi dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazio-

ne alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Al sig. Daniele Giannangeli, nato il 16 gennaio 1973 a Perugia, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.



Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale: SARAGNANO*

12A06682

DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Piero Antonio Cau, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Piero Antonio Cau, nato il 16 settembre 1966 ad Assemmini (CA-Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Cau è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia presso la Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lucena» (Spagna) come non esercente;

Considerato pertanto che il richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai sensi dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisca un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di prepa-



razione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;

Decreta:

Al sig. Piero Antonio Cau, nato il 16 settembre 1966 ad Assemini (CA-Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale:* SARAGNANO

DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Alessandro Lippiello, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Alessandro Lippiello, nato il 5 giugno 1982 a Biella, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Lippiello è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 25 settembre 2008 in Italia presso la Università di Torino;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lorca» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012;



## Decreta:

Al sig. Alessandro Lippiello, nato il 5 giugno 1982 a Biella, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale: SARAGNANO*

12A06684

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*







## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 128,06)\*  
(di cui spese di spedizione € 73,81)\*

- annuale € **300,00**  
- semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,73)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,77)\*

- annuale € **86,00**  
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
(€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 1 2 0 6 1 4 \*

€ 3,00

